

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE LA TORRE - IDEE IN
AZIONE - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: NEPI VT VIALE MOZART 43

Numero REA: VT - 156452

Codice fiscale: 02147570564

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-01-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "B" AL N. 35549/20895 DI REPERTORIO	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita, una Società Cooperativa Sociale a responsabi-	
	lità limitata, denominata "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE LA	
	TORRE - IDEE IN AZIONE - O.N.L.U.S."	
	La Cooperativa ha sede nel comune di Nepi (VT) all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposi-	
	zioni di attuazione del Codice Civile.	
	La Cooperativa potrà istituire su delibera dell'Assemblea,	
	sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia	
	in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le	
	disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali sulle	
	Cooperative, nonché le disposizioni in materia di Società a	
	responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disci-	
	plina Cooperativistica.	
	Articolo 2	
	DURATA	
	La Cooperativa ha la durata fino al 31 Dicembre 2050 a decor-	
	rere dalla data della sua legale costituzione e potrà essere	

	prorogata con deliberazione dall'assemblea come da art. 27	
	del presente Statuto.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 3	
	SCOPO	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e	
	con la prestazione della propria attività lavorativa, conti-	
	nuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, so-	
	ciali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto	
	di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qual-	
	siasi altra forma consenta la legislazione italiana.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi del-	
	la mutualità e non ha fini di lucro.	
	La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse genera-	
	le della comunità alla promozione umana e alla integrazione	
	sociale dei cittadini con lo svolgimento di attività produt-	
	tive finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svan-	
	taggiate e con handicap, mediante la gestione dei servizi in-	
	dicati nell'oggetto sociale.	

	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforza-	
	mento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò	
	stesso la cooperativa può aderire alla Lega Nazionale delle	
	cooperative, ai suoi organi periferici provinciali o regiona-	
	li, nonché ad altri organismi economici o sociali che si pro-	
	pongono iniziative di attività mutualistiche.	
	Su deliberazione del Consiglio di Amministrazione potrà par-	
	tecipare alla costituzione o aderire alle cosiddette "So-	
	cietà Miste" con Enti Pubblici.	
	OGGETTO SOCIALE	
	La Società cooperativa ha quale oggetto sociale lo svolgimen-	
	to delle attività di cui appresso e si avvale nello svolgi-	
	mento di tali attività delle prestazioni lavorative dei soci	
	per ottenere continuità di occupazione alle migliori condi-	
	zioni economiche e nel pieno rispetto del disposto dell'art.	
	2514 cc. lett a) ed in particolare la cooperativa potrà svol-	
	gere attività di:	
	1) servizi sociali di consulenza, di assistenza sociale, di	
	aiuto ai profughi ed immigrati svolti a favore di individui	
	o famiglia, presso il loro domicilio o altrove ed erogati da	
	enti pubblici o da organizzazione private;	
	2) assistenza alle vittime di calamità, profughi, immigrati,	
	incluso l'allestimento di strutture di rifugio temporanee;	
	3) la realizzazione e gestione di strutture di accoglienza	
	diurna per senza tetto ed altri gruppi socialmente svantag-	

	giati; di strutture agrituristiche;	
	4) la realizzazione e la gestione di servizi di asilo nido,	
	ludoteche per intrattenimento bambini;	
	5) carico, scarico per stivaggio delle merci, inclusa l'atti-	
	vità di facchinaggio;	
	6) gestione di magazzini e depositi per merci di ogni tipo;	
	7) realizzazione, lavorazione, rifinitura e commercializza-	
	zione di articoli funebri per onoranze funebri, di addobbi	
	di fiori e corone; l'attività di trasporto funebre, di tumu-	
	lazione, estumulazione ed esumazione salme; la realizzazione	
	di marmi lavorati, epigrafi ed accessori per lapidi e monu-	
	menti cimiteriali; la realizzazione, manutenzione e gestione	
	di impianti lux per cimiteri, disbrigo pratiche funebri e ci-	
	miteriali per conto terzi; tipografia;	
	8) servizi integrati di gestione agli edifici;	
	9) commercio all'ingrosso e al dettaglio di abbigliamento e	
	accessori;	
	10) confezioni di indumenti di lavoro, indumenti militari ed	
	indumenti particolari;	
	11) sartoria e confezione in serie e/o su misura di abbiglia-	
	mento esterno ed accessori;	
	12) raccolta - trattamento e smaltimento di rifiuti non peri-	
	colosi;	
	13) recupero e cernita dei rifiuti solidi urbani;	
	14) pulizia e manutenzione dei cimiteri;	

	15) cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giar-	
	dini, aiuole ed opere di ingegneria ed architettura naturali-	
	stiche);	
	16) costruzione e valorizzazione di edifici residenziali e	
	non residenziali;	
	17) asfaltatura di strade, pavimentazione in pietra, posa di	
	porfido, verniciatura della segnaletica orizzontale e di al-	
	tri segnali, installazione di barriere di sicurezza, cartel-	
	li segnaletici stradali non luminosi e simili;	
	18) installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e	
	di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e ripara-	
	zione);	
	19) installazione di impianti elettrici ed elettronici (in-	
	clusa manutenzione e riparazione);	
	20) realizzazione di coperture;	
	21) rivestimento di pavimenti e muri;	
	22) tinteggiatura interna ed esterna di edifici;	
	23) intonacatura e stuccatura ;	
	24) commercio all'ingrosso e al dettaglio di indumenti ed al-	
	tri oggetti usati;	
	25) gestione mense scolastiche ed aziendali;	
	26) catering per eventi, banqueting ;	
	27) bar - gelateria - pasticceria - videogiochi;	
	28) commercio al dettaglio di riviste e periodici;	
	29) trasporti scolastici e speciali per persone in situazio-	

	ne di disabilità ;	
	30) vigilanza e sorveglianza cantieri - edifici - centri com-	
	merciali - alberghi, eccetera;	
	31) pulizia - disinfezione e disinfestazione di edifici;	
	32) installazione di impianti di illuminazione stradale e di-	
	spositivi elettrici di segnalazione (inclusa manutenzione e	
	riparazione);	
	33) installazione di ascensori - montacarichi, scale mobili	
	(inclusa manutenzione e riparazione);	
	34) La Cooperativa può operare per la Pubblica Amministrazione	
	e per il settore privato, per eseguire studi di fattibi-	
	lità economiche e tecniche, anche al fine di studiare, piani-	
	ficare, agire e monitorare le attività di welfare e di assi-	
	stenza; per i settori pubblico, profit, non profit e l'impre-	
	sa sociale, svolgere analisi, progettazioni, attività e azio-	
	ni di marketing, anche turistico e territoriale, di valoriz-	
	zazioni patrimoniali immobiliari, aziendali e mobiliari com-	
	presi i servizi di valutazione, pianificazione, affiancamen-	
	to, advisory e mentoring per la loro implementazione o il lo-	
	ro successo; sia in proprio che per conto terzi, l'attività	
	di editoria, esclusa la pubblicazione di giornali, la realiz-	
	zazione di servizi di comunicazione, anche giornalistici e	
	pubblicitari; la realizzazione di applicazioni informatiche,	
	cinematografiche, fotografiche, audiovisive, televisive e	
	multimediali; l'organizzazione e la realizzazione di eventi,	

	congressi, spettacoli e manifestazioni in genere e dei servi-	
	zi a essi correlati; la realizzazione di corsi di formazione	
	professionale e la didattica anche applicata; l'ideazione e	
	realizzazione di percorsi museali, narrazioni culturali e la-	
	boratori didattici, culturali e anche di orientamento al mer-	
	cato; l'ideazione, la commercializzazione e produzione di be-	
	ni e prodotti artigianali e agroalimentari, manufatti elet-	
	tromeccanici, compresa la loro trasformazione, compresi i si-	
	stemi informatici e i loro componenti, nonché software.	
	Con l'impiego anche volontario dei propri soci o di propri	
	dipendenti e con altre forme di collaborazione esterne o par-	
	tenariato lavorativo, la Cooperativa potrà procedere alla va-	
	lorizzazione architettonica ed edile di costruzioni civili,	
	residenziali, commerciali e industriali.	
	La Cooperativa potrà fornire attività di consulenza e/o ri-	
	cerca di mercato per manufatti e prodotti per l'edilizia, an-	
	che la loro valorizzazione acquistandoli direttamente per	
	poi trasferirli al committente, azienda o privato.	
	La Cooperativa potrà ideare, applicare e promuovere certifi-	
	cazioni per il riconoscimento e la valorizzazione di costru-	
	zioni e manufatti edili, in ambito qualitativo, ecologico, e-	
	tico e di responsabilità sociale.	
	Con l'impiego anche volontario dei propri soci professiona-	
	lizzati o di propri dipendenti e con altre forme di collabo-	
	razione esterne o partenariato lavorativo professionale la	

	Cooperativa potrà svolgere attività di direzione aziendale,	
	temporary management, direzione museale e di centri cultura-	
	li, turistici anche ricettivi, supporto all'internazionaliz-	
	zazione, alle relazioni internazionali, alla ricerca di nuo-	
	vi sbocchi di mercati, sviluppo delle vendite anche on line,	
	crescite dimensionali di produzione, fusioni e acquisizioni,	
	ricerca d'investitori e partnership, direzione di Reti e Con-	
	sorzi.	
	Con l'impiego anche volontario dei propri soci professiona-	
	lizzati o di propri dipendenti e con altre forme di collabo-	
	razione esterne o partenariato lavorativo professionale la	
	Cooperativa potrà integrare l'organizzazione e il lavoro di	
	altre aziende, anche pubbliche, che vorranno procedere a par-	
	ziali esternalizzazioni anche di funzioni interne con impie-	
	go di lavoro non subordinato.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa e affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e co-	
	munque sia indirettamente che direttamente attinenti ai mede-	
	simi.	
	La Società Cooperativa potrà dare adesione e partecipazione	
	ad enti, ad organismi economici consortili diretti a consoli-	
	dare e sviluppare il movimento cooperativo e di agevolare	

	gli scambi, comprese le cosiddette società miste con enti	
	pubblici. La Società Cooperativa potrà promuovere e parteci-	
	pare ad attività sociali, culturali, ricreative, di studio e	
	mutualistiche che favoriscano l'organizzazione del tempo li-	
	bero e lo sviluppo della vita associativa dei soci, delle lo-	
	ro famiglie e dei lavoratori.	
	La società Cooperativa per svolgere il conseguimento dello	
	scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale si pro-	
	pone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la	
	ristrutturazione edile e il potenziamento aziendale program-	
	mando:	
	a) l'acquisizione di attrezzature tecnologicamente avanzate,	
	necessarie per l'ottimale gestione dei servizi su indicati;	
	b) la realizzazione di una sede operativa di lavoro per l'ac-	
	quisizione degli strumenti di lavoro necessari, quali: compu-	
	ter, tavoli da lavoro, macchinari industriali ed ogni altro	
	occorrente per essere sempre pronti all'avanguardia in base	
	alle richieste del mercato;	
	c) la preparazione dei soci tramite lo studio e la partecipa-	
	zione ai corsi di aggiornamento inerenti le attività espleta-	
	te.	
	La società cooperativa potrà anche richiedere contributi e	
	finanziamenti sia da parte dello Stato, sia da parte di Enti	
	Regionali e Locali, sia da parte della Comunità Europea.	
	La Società Cooperativa per raggiungere il proprio oggetto -	

	potrà ricevere finanziamenti e fondi dai propri soci nel ri-	
	spetto delle disposizioni di Legge di tempo in tempo vigenti.	
	I predetti finanziamenti potranno essere sia fruttiferi, sia	
	infruttiferi di interessi. Tale attività finanziaria è svol-	
	ta esclusivamente nei confronti dei soci ed in via non preva-	
	lente.	
	La Cooperativa potrà svolgere l'attività suindicate anche	
	con terzi.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Articolo 4	
	Il numero dei soci è illimitato e variabile; ma non può esse-	
	re inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Sono soci lavoratori coloro che:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	delle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici e alle decisioni	
	sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali	

	anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponi-	
	bili per la cooperativa stessa.	
	Possono essere soci i lavoratori di ambo i sessi che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di antici-	
	pata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'au-	
	torità giudiziaria o per legge), che esercitino professioni,	
	arti e mestieri attinenti alla natura della impresa esercita-	
	ta dalla cooperativa, e che, per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, pos-	
	sono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale	
	ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	Possono essere soci le persone giuridiche e gli enti, i cui	
	scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli	
	della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo	
	di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in	
	contrasto con quelli della cooperativa. I Soci appartengono	
	alle seguenti categorie:	
	a) Soci Cooperatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) Soci Sovventori, come previsto dalla Legge 21 Gennaio	
	1992 n.59 art.4;	
	c) Soci di partecipazione cooperativa, secondo le modalità e	
	condizioni previste dalla Legge;	
	d) Soci volontari.	

	Ogni Socio è iscritto in una apposita sezione del Libro Soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te. Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento dell'ente.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano im-	
	prese o partecipano a società che, per l'attività esercita-	
	ta, si trovino in concorrenza con la cooperativa, salvo e-	
	splicita autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.	
	Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni finanziarie pre-	
	viste dalla D.Lgs. 185/2000 è vietato il trasferimento di	
	quote tali da far venir meno i requisiti soggettivi di età e	
	di residenza dei soci di maggioranza per un periodo almeno	
	dieci anni dalla data di ammissioni alle agevolazioni,	
	nonchè la detenzione da parte dei soci persone fisiche, di	
	quote di altre società beneficiarie alla data della presenta-	
	zione della domanda e per tutto il periodo intercorrente tra	
	tale data e i cinque anni successivi alla data di ammissibi-	
	lità alle agevolazioni.	
	Articolo 5	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare alla	
	Assemblea dei Soci o al Consiglio di Amministrazione, doman-	
	da scritta, che dovrà contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita, titolo di studio, codice fiscale;	

	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della even-	
	tuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze	
	possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in confor-	
	mità con il presente statuto e con l'apposito regolamento	
	dei quali dichiara di avere preso visione;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	che non dovrà comunque essere inferiore né superiore al limi-	
	te	
	fissato dalla legge;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente statuto ed ai vari	
	regolamenti interni nonché alle deliberazioni legalmente a-	
	dottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione da parte di ente o persone giuridi-	
	ca dovrà precisare:	
	a) denominazione, sede, attività, codice fiscale;	
	b) delibera di autorizzazione, con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'ente o persona giuridica;	
	c) caratteristiche ed entità degli associati;	
	d) quote da sottoscrivere.	
	Allegare copia dello statuto e della delibera di autorizza-	
	zione.	
	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza di requisiti	
	di cui all'art. 4 e la inesistenza delle cause di incompati-	

	bilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione di-	
	venterà operativa e sarà annotata nel libro soci dopo che da	
	parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti	
	di cui all'art. 6.	
	A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nel-	
	la quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che	
	sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce	
	in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel rego-	
	lamento di cui al successivo articolo 6.	
	Qualora l'accoglimento della nomina di ammissione, anche di	
	quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale	
	di cui al successivo art. 7, determini il superamento dei li-	
	miti previsti dall'art. 2519, comma 2 del Codice Civile e,	
	conseguentemente l'obbligo per la Cooperativa di applicare	
	le disposizioni in materia di Società per azioni, gli ammini-	
	stratori devono convocare l'assemblea per la modificazione	
	dello statuto. In tal caso, la delibera di ammissione deve	
	essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli am-	
	ministratori nel Libro Soci dopo che l'assemblea straordina-	
	ria abbia proceduto alla modificazione dello statuto. In ca-	
	so di rigetto della domanda di ammissione, gli amministrato-	
	ri devono motivare entro 60 giorni la relativa delibera e co-	
	municarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	
	può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in oc-	

	casione della sua prima successiva convocazione. Nel caso di	
	deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo,	
	quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assem-	
	blea con deliberazione da assumersi entro 30 giorni dalla da-	
	ta dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 6	
	I soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella mi-	
	sura stabilita dall'Organo Amministrativo e sottoscrivere la	
	quota sociale di cui al precedente art. 5.	
	Essi sono obbligati:	
	a) al versamento immediato della tassa di ammissione, se ri-	
	chiesta;	
	b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini previsti dal successivo articolo 21;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto	
	nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esi-	

	genze della cooperativa;	
	e) ad eseguire "prestazioni a carattere accessorio" non con-	
	sistenti in denaro, il cui contenuto, durata, modalità, com-	
	penso ed eventuali sanzioni in caso di inadempimento, saran-	
	no individuati da apposita delibera assembleare.	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed e-	
	splichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	
	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo speci-	
	fica autorizzazione dell'Organo Amministrativo che può tene-	
	re conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore	
	rapporto di lavoro.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento de-	
	gli affari sociali e di consultare, anche tramite professio-	
	nisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relati-	
	vi all'amministrazione.	
	Articolo 7	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge , l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	

	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso in cui alla lettera b) comma 1, l'organo amministra-	
	tivo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al	
	70 per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci ordina-	
	ri, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non	
	spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di	

	aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasioni ordinarie convocate per l'approvazione	
	del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla leg-	
	ge e dall'articolo 9 del presente statuto. Il recesso ha ef-	
	fetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto	
	mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di acco-	
	glimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente	
	statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	
	to, il socio speciale è ammesso a godere di tutti i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissio-	
	ne, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabili-	
	ti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	

	partecipazione all'attività economica della cooperativa, fi-	
	nalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione azienda-	
	le. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la	
	delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'in-	
	teressato, secondo le modalità e con gli effetti previsti	
	dall'articolo 5. In caso di mancato rispetto dei suddetti li-	
	velli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimen-	
	to di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i	
	termini e le modalità previste dall'articolo 10.	
	TITOLO IV	
	Recesso Esclusione	
	Articolo 8	
	La qualità di socio si perde per recesso o esclusione.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro-subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente statuto, legitti-	
	mino il recesso.	
	Articolo 10	

	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate degli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che	
	ricadono nell'ipotesi di cui al successivo punto f);	
	b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	tre volte, di seguito alle assemblee regolarmente convocate;	
	c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dagli artt.4 e 5 senza la preventiva autoriz-	
	zazione dell'Organo Amministrativo.	
	e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli inte-	
	ressi sociali;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valu-	
	tabili quale notevole inadempimento, come delimitato	
	dall'art. 1455 c.c.;	
	g) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo	
	indegno di appartenere alla cooperativa;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati infamanti;	
	i) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	

	alla cooperativa, o fomentì in seno ad essa dissidi e disor-	
	dini pregiudizievoli;	
	l) che non adempie puntualmente gli obblighi assunti a qua-	
	lunque titolo verso la società;	
	m) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi discipli-	
	nari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	n) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	L'esclusione diventa operante con relativa annotazione nel	
	libro dei soci.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrati-	
	vo alla deliberazione di recesso, di decadenza o di esclusio-	
	ne del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulterio-	
	re rapporto di lavoro instaurato ai sensi dei precedenti ar-	
	ticoli.	
	Articolo 11	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insor-	
	gessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimen-	
	ti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sa-	
	ranno demandate, a tutti gli effetti dell'art. 808 codice	
	di procedura civile, alla decisione di un arbitro regolato	
	dall'art. 35 del presente statuto.	

	Articolo 12	
	Il socio receduto od escluso e gli eredi o legatari del so-	
	cio defunto avranno diritto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate oppure della minore somma risultante dal	
	bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimen-	
	to del rapporto sociale. L'Organo Amministrativo può decide-	
	re tuttavia di versare un importo diverso, comunque mai infe-	
	riore.	
	Il diritto al rimborso si matura allo scadere dei sei mesi	
	successivi all'approvazione del predetto bilancio. La liqui-	
	dazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo.	
	Articolo 13	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so della quota da lui effettivamente versata, si matura, nel-	
	la misura e con le modalità previste nel precedente artico-	
	lo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione	
	del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia veri-	
	ficata la morte.	
	Tuttavia qualora gli eredi o legatari abbiano i requisiti	
	per l'ammissione devono entro un anno dalla data del decesso	
	avvalersi di questo diritto ed indicare chi assumerà la qua-	
	lifica di socio o li rappresenterà di fronte alla società.	
	Articolo 14	
	I soci receduti, od esclusi e gli eredi del socio defunto,	
	dovranno richiedere il rimborso, entro e non oltre l'anno	

	della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei pre-	
	cedenti articoli 12 e 13.	
	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal	
	quale risulti che sono gli aventi diritto e la nomina di un	
	unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'organo	
	amministrativo a riserva legale.	
	Articolo 15	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci - e de-	
	gli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali	
	fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento	
	approvato dall'assemblea.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	regolamento, redatto dall'organo amministrativo ed approvato	
	dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il regolamento interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	Il regolamento interno può definire le misure da adottare in	

	caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto	
	delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.	
	TITOLO V	
	SOCI - SOVVENTORI	
	Articolo 16 - Conferimenti dei soci sovventori.	
	Alla cooperativa possono essere ammessi soci sovventori ai	
	sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quo-	
	te trasferibili del valore di Euro 1.000 (mille) ciascuna.	
	Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o il potenziamento aziendale di cui al	
	precedente art. 3 dello statuto.	
	Articolo 17 - Trasferimento delle quote dei soci sovventori.	
	Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite esclu-	
	sivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il nominativo del proposto acqui-	
	rente.	
	L'organo amministrativo in caso di mancato gradimento, ha	
	l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta	
	giorni dalla suddetta comunicazione; in difetto il gradimen-	
	to s'intende concesso.	
	Articolo 18 - Condizioni per l'emissione delle azioni dei so-	
	ci sovventori	
	L'assemblea ordinaria delibera:	

	a) l'importo complessivo dei conferimenti dei soci sovventori;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) i diritti di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore al 2% (due per cento) rispetto al dividendo corrisposto ai soci ordinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora per qualunque motivo, si superi tale limite i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto, tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero dei voti da essi portati.	
	Nel caso in cui non si superi il limite suindicato, i soci sovventori hanno diritto ad esprimere un voto per ogni quota sottoscritta e versata.	
	Articolo 19 - Disposizioni sui soci sovventori.	
	Ai soci sovventori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per i soci cooperatori. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità indicate nell'art. 7.	
	TITOLO VI	

	PATRIMONIO SOCIALE	
	Articolo 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale di Euro 1.000 (mille);	
	b) dalle quote riservate ai soci sovventori;	
	c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzamenti di gestione di cui all'art.19, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti;	
	d) da eventuali riserve straordinarie;	
	e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sottoscritte. Le riserve non possono essere ripartite fra i soci durante la vita sociale, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 21	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate nei termini da	

	stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 22	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottopo-	
	ste a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccoman-	
	data.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la	
	cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera	
	quota detenuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire	
	la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere	
	nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso	
	abbia i requisiti previsti dagli articoli 4 e 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i suc-	
	cessivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui all'articolo 35.	
	Articolo 23	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno e il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 2014.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio da compilarsi con crite-	
	ri di oculata prudenza ed applicando le norme civilistiche e	
	tributarie.	
	L'assemblea, che approva il bilancio, può deliberare, su pro-	
	posta dell'organo amministrativo, in favore dei soci lavora-	
	tori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno,	
	mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi com-	
	plessivi ovvero mediante aumento gratuito delle rispettive	
	quote di capitale sociale sottoscritto e versato, ovvero an-	
	che mediante distribuzione gratuita dei titoli di cui all'ar-	
	ticolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	Per la determinazione dell'avanzo documentato di gestione o-	
	riginato dall'attività con i soci si correlerà l'ammontare	
	dei costi complessivi riferibili alle medesime voci del con-	
	to economico.	
	In particolare le poste interessate sono la voce B9 del con-	
	to economico e , qualora la cooperativa abbia instaurato rap-	
	porti diversi da quello di lavoro subordinato, parte della	
	voce B7.	
	L'avanzo, come sopra determinato, sarà ripartito fra i soci	
	lavoratori in proporzione al costo annuo delle singole pre-	
	stazioni come evidenziate nelle Certificazioni Fiscali,	
	all'uopo rilasciate al socio lavoratore.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) a dividendo sulle quote sociali effettivamente versate in	
	misura non superiore al limite stabilito dalla legge, al fi-	
	ne del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	c) ad aumento gratuito delle quote sociali in misura non su-	
	periore a quella prevista dalla legge ed entro i termini sta-	
	biliti dalla stessa;	
	d) il 3% ai fondi mutualistici regolati dall'art. 11 della	
	Legge 59/92;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) l'eventuale ulteriore residuo sarà destinato a riserva in-	
	divisibile, anche ai sensi della L.904/77 art. 12.	
	L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto previ-	
	sto alle precedenti lettere a) - d), che la totalità degli u-	
	tili venga destinata a riserva indivisibile, alle condizioni	
	di cui all'art.12 L.904 del 16/12/77.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'organo amministrativo;	
	c) Il Collegio dei Probiviri;	
	Articolo 25 - L'Assemblea dei Soci	

	La convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente	
	l'ordine del giorno, l'ora e il luogo (nella sede o altro-	
	ve), purché in Italia, e la data della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima, da comunicare a mezzo raccomandata postale o a mano	
	almeno dieci giorni prima dell'adunanza. In mancanza dell'a-	
	dempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e presenti tutti gli ammini-	
	stratori.	
	Articolo 26	
	L'Assemblea dei soci:	
	1) approva il bilancio la ripartizione del ristorno e la di-	
	stribuzione degli utili;	
	2) procede alla nomina delle cariche sociali;	
	3) approva i regolamenti previsti dal presente statuto;	
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori;	
	5) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statu-	
	to o sottoposti al suo esame dagli amministratori;	
	6) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici	
	ulteriori ai sensi dell'art.3 - comma 2 della L. 3 Aprile	
	2001 n. 142;	
	7) delibera alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la Legge 3 Aprile 2001 n. 142, un piano di avviamento allo	

	scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della coopera-	
	tiva;	
	8) delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale,	
	con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi,	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge,	
	in programma di mobilità;	
	9) delibera, per il ripianamento delle perdite sociali, l'ap-	
	porto di ulteriori contributi in denaro, in misura massima	
	di Euro 1.000 (mille) ad ogni socio cooperatore in proporzio-	
	ne all'ammontare dello scambio mutualistico intercorso.	
	Essa deve essere convocata almeno una volta all'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tut-	
	tavia, quando particolari esigenze, valutate insindacabilmen-	
	te dall'organo amministrativo, lo richiedano, essa può esse-	
	re convocata entro centottanta giorni ed eventualmente entro	
	il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventi-	
	vo.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quando l'organo amministra-	
	tivo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscrit-	
	to, con indicazione delle materie da trattare.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Articolo 27	
	In prima convocazione l'assemblea, è regolarmente costituita	

	quando siano presenti o rappresentati la maggioranza assolu-	
	ta dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione,	
	l'assemblea, è regolarmente costituita qualunque sia il nume-	
	ro dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al vo-	
	to e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti,	
	su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che	
	su quanto previsto dall'art. 2514 c.c., sulle modifiche sta-	
	tutarie, sulla nomina e poteri degli amministratori, sullo	
	scioglimento e la liquidazione della cooperativa, sulla pro-	
	roga della durata, in tali casi il verbale è redatto da un	
	notaio ed occorrerà la presenza diretta o per delega della	
	metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favo-	
	revole dei tre quinti dei presenti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	Articolo 28	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema del-	
	la alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali si	
	potrà procedere anche per acclamazione.	
	E' vietato il voto segreto.	
	Articolo 29	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni so-	
	cio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota pos-	
	seduta.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	

	socio, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scrit-	
	ta; ogni socio delegato non può rappresentare più di un so-	
	cio.	
	Il socio persona giuridica deve essere rappresentato da chi	
	ne è regolarmente delegato.	
	Ai Soci Sovventori non può essere attribuito più di un terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti in assem-	
	blea.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Articolo 30	
	L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è	
	presieduta dal Presidente del consiglio di Amministrazione o	
	in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi	
	l'Assemblea elegge a maggioranza un socio che debba presie-	
	derla.	
	Il Presidente nomina un segretario, e, quando, occorreranno,	
	due scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto dal notaio.	
	Articolo 31 - L'Organo Amministrativo	
	La società può essere amministrata, alternativamente, su de-	
	cisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	

	b) da un consiglio di amministrazione composto da tre a cin-	
	que membri, secondo il numero determinato dai soci al momen-	
	to della nomina;	
	Qualora sia nominato un Consiglio di Amministrazione questo	
	si compone da n. 3 a 5 (tre a cinque) consiglieri eletti	
	dall'assemblea fra i soci in misura maggioritaria e fra ter-	
	zi in misura minoritaria; il consiglio di amministrazione re-	
	sta in carica per tre anni.	
	I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Spetta	
	al Consiglio, determinare gli eventuali gettoni di presenza	
	per la loro attività collegiale ed il compenso dovuto a quel-	
	li dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi, a carattere continuativo, in favore della so-	
	cietà. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed e-	
	ventualmente uno o più vice Presidente; può delegare, deter-	
	minandole nella deliberazione, parte delle proprie attribu-	
	zioni ad uno degli amministratori, oppure ad un comitato ese-	
	cutivo composto dal Presidente e da altri consiglieri	
	(art.2381 c.c.).	
	Può essere nominato per la redazione dei verbali un Segreta-	
	rio che può essere un estraneo al Consiglio. Tale funzione	
	può essere tuttavia svolta a seconda delle circostanze da un	
	socio o non socio incaricato dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	

	tutte le volte che lo riterrà utile o quando o quando lo ri-	
	chiedano un terzo degli amministratori.	
	La convocazione recante l'ordine del giorno, la data, il luo-	
	go e l'ora della riunione, deve essere consegnata o spedita	
	con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avve-	
	nuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e,	
	in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica. Per la vali-	
	dità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei mem-	
	bri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioran-	
	za assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di vo-	
	ti, la proposta si intende respinta.	
	L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società.	
	Spetta, pertanto, all'organo amministrativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti alla attività sociale; fra gli altri vendere, acquista-	
	re, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con	
	le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di ri-	

	nunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi ope-	
	razione presso istituti di credito di diritto pubblico e pri-	
	vati, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche al-	
	lo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compre-	
	sa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le ga-	
	ranzie	
	anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, aval-	
	lare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e	
	cartolari in genere, il tutto sul rispetto dell'oggetto so-	
	ciale;	
	e) concorrere a gare di appalto per opere o servizi inerenti	
	l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione	
	dei soci;	
	h) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio	
	di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare	
	richiamo alla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-	
	poranea	

	ai sensi dell'articolo 2545 - octies Codice Civile.	
	Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione de-	
	ve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con ri-	
	guardo alla ammissione di nuovi soci;	
	i) l'istituzione e/o la soppressione di sedi secondarie;	
	j) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la	
	rappresentanza della società;	
	k) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;	
	l) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazio-	
	nale.	
	Articolo 32	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.	
	Articolo 33 - Rappresentanza	
	L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di ammi-	
	nistrazione, hanno la rappresentanza e la firma sociale.	
	L'amministratore unico o il presidente sono autorizzati a ri-	
	scuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone libe-	
	ratorie quietanze.	
	Questi adempiono alle funzioni demandate loro dalla legge e	
	dallo statuto e, ove sia nominato il Consiglio di amministra-	
	zione, il presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni	
	del Consiglio di amministrazione. Sorveglia il personale. E-	
	gli può fare quant'altro opportuno nell'interesse della so-	

	cietà, salvo quanto altro espressamente di spettanza del con-	
	siglio o dell'assemblea.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	di lui mansioni spettano al vice presidente.	
	Articolo 34 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale è organo di controllo e di vigilanza	
	che dovrà essere nominato qualora ricorrano le condizioni di	
	obbligatorietà previste dal combinato disposto degli artt.	
	2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora nominato il Collegio Sindacale si compone di tre mem-	
	bri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a nor-	
	ma di legge.	
	Articolo 35 - Clausola Compromissoria	
	Qualunque controversia, sorgesse, tra i soci ovvero tra i so-	
	ci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibi-	
	li relativi al rapporto sociale, sarà rimessa al giudizio di	
	un arbitro nominato dal presidente del Presidente del Tribu-	
	nale del luogo in cui la cooperativa ha sede sociale, il qua-	
	le dovrà provvedere la nomina entro quindici giorni dalla ri-	
	chiesta fatta dalla parte più diligente.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzio-	

	ni e le determinazione dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccom-	
	bente, salvo diversa decisione dell'arbitro.	
	L'arbitro è tenuto alla piena osservanza delle disposizioni	
	previste dal Decreto Legislativo n.5 del 17 Gennaio 2003	
	art. 34 e seguenti.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 36	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, sce-	
	gliendoli preferibilmente fra i soci.	
	Articolo 37	
	Non possono essere distribuiti ai soci dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al Capitale effetti-	
	vamente versato. Percentuale massimo previsto dalle leggi vi-	
	genti per il mantenimento dei requisiti mutualistici cui	
	all'art. 26 del D.L.G.P.S. n. 1577/47.	
	Le riserve sociali non sono ripartibili tra i soci né duran-	
	te la vita, né in occasione dello scioglimento della coopera-	
	tiva.	
	E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci sovventori, in misura superiore ai	
	due punti e mezzo rispetto al limite massimo previsto per i	

	dividenti.	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali	
	effettivamente versate dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati, deve essere devoluto ad un Fondo mutualistico per	
	la promozione e lo sviluppo della cooperativa di cui alla	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59 articolo 11 e 12.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 38	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno e il consi-	
	glio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamen-	
	ti, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea.	
	Per espressa volontà dei soci e per quanto previsto	
	dall'art. 2488 Codice Civile, il Collegio Sindacale non vie-	
	ne costituito.	
	Firmato Sabrina Giarolo	
	Firmato Federico Tedeschi Porceddu notaio	